



CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
Estratto D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

SUGGERIMENTI PER EMENDAMENTI
DI CAMMINO-CAMERA NAZIONALE AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORENNI
In relazione all'art. 1, lett. b) del DDL Camera dei Deputati n. 2953

Il presente elaborato è da considerarsi allegato al documento depositato da Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni in sede di audizione alla Commissione Giustizia della Camera in data 22 giugno 2015, come sua parte integrante; specifica i suggerimenti migliorativi dell'articolato che la nostra associazione ritiene importanti e che si riservò di inviare.

Tali suggerimenti migliorativi in gran parte sono necessari quale che sia l'impianto ordinamentale che si intende adottare: unico giudice (Tribunale per le persone e le relazioni familiari o Sezione specializzate per la famiglia) o due giudici come è attualmente e come il DDL prevede attualmente.

Per maggiore facilità di lettura, sono **in grassetto ed evidenziati in giallo** i suggerimenti che si riferiscono all'attuale impianto ordinamentale del DDL. Sono **solo in grassetto** i suggerimenti di emendamenti che in ogni caso si ritiene vadano apportati.

Per quanto riguarda l'impianto ordinamentale del DDL, si rinvia a quanto osservato nel documento depositato in occasione dell'audizione del 22 giugno 2015, sottolineando ancora una volta come si ritenga necessario che: 1) le competenze civili in materia di persone, relazioni familiari e minorenni siano concentrate davanti ad un unico giudice, competente anche per il penale minorile; 2) che tale giudice sia effettivamente specializzato sia con l'attribuzione in via prevalente dei magistrati e dei pubblici ministeri alle funzioni, sia con l'integrazione del collegio di esperti. L'attuale impostazione ordinamentale che scinde la competenza civile tra due giudici (e che viene confermata nell'attuale previsione del DDL), comporta infatti deficit di tutela, allungamento di tempi, costi per l'erario e per l'utenza.

Roma, 25 novembre 2015

Il Presidente nazionale
Avv. Maria Giovanna Ruo

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
b) quanto al tribunale della famiglia e		



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
della persona:		
1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona;		
2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1):		
2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;		
2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;		
2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1 o settembre 2011, n. 150;		



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;	Si propone di fare anche riferimento alla legislazione speciale	2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate , e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;
3) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi	L'ausilio dei servizi alla persona (e non solo servizi sociali essendo spesso	3) assicurare al giudice alle sezioni specializzate di cui al numero 1)



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;</p>	<p>necessario anche l'intervento di personale sanitario) va disciplinato per tutti i giudici (non si vede perché debba restare escluso il Tribunale per i minorenni) e la delega dovrebbe prevedere la normazione distinta delle diverse fasi in cui intervengono i servizi.</p> <p>Per fasi, si ritiene necessario indicare quella valutativa, di sostegno ed esecutiva, sempre nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa.</p> <p>L'operato dei servizi in fase valutativa, in ragione del difetto del rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa, diviene spesso una cd- "prova bloccata" incontrovertibile.</p> <p>La fase esecutiva in materia di provvedimenti sulla relazione –spesso affidata ai servizi- è priva di normativa. Idem per quanto riguarda il sostegno dei servizi disposto dai provvedimenti.</p> <p>La collocazione della disciplina dell'apporto degli esperti in questa sede appare inopportuna ed è una duplicazione (se non una contraddizione) in quanto già prevista al successivo punto 5) dove meglio</p>	<p>l'ausilio dei servizi sociali disciplinandone le funzioni nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;</p> <p>e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;</p>

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	può essere situata la specifica previsione anche delle funzioni.	
4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona;	L'attribuzione alle funzioni in modo prevalente dovrebbe riguardare anche i giudici	4) prevedere che i giudici siano attribuiti alle sezioni specializzate in modo prevalente; prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona;
5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con	Qualora permanesse il dualismo dei giudici, bisogna prevedere che siano ugualmente disciplinati i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, secondo un rito unitario, flessibile e semplificato, che salvaguardi i principi del contraddittorio e del diritto di difesa nei confronti di tutte le parti, compreso il minorenne, come stabilito dalle Convenzioni sovranazionali (convenzione di Strasburgo: l. 77/2003) e dalle Linee	5) disciplinare unitariamente, salve le specificità , il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) relativi a persone, minorenni e relazioni familiari , secondo criteri di semplificazione e flessibilità, e piena garanzia del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti, compreso il minorenne. Individuare individuando le materie



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
tecnici specializzati;	<p>Guida del Consiglio d’Europa per una giustizia <i>child friendly</i> (Bruxelles, 17 novembre 2010).</p> <p>Bisogna prevedere in questa sede le funzioni degli esperti che integrano il collegio e la loro specificità anche di formazione professionale giuridica (se sono esperti di altre materie, ma debbono essere impiegati nella giurisdizione, debbono ricevere una formazione giuridica <i>ad hoc</i>)</p> <p>Bisogna prevedere la disciplina dell’esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, che manca del tutto ed ha comportato condanne dell’Italia da parte della Corte EDU.</p> <p>Con l’attuale riferimento al n. 1 rimangono fuori i procedimenti di competenza del TM (che hanno gravi criticità per deficit di disciplina processuale).</p> <p>E’ necessario prevedere e disciplinare anche un cautelare uniforme di famiglia che manca.</p>	<p>per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;. Individuare le funzioni dei tecnici specializzati e la loro specificità anche di formazione professionale.</p> <p>Prevedere e disciplinare un procedimento cautelare uniforme di famiglia.</p> <p>Prevedere e disciplinare l’esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali.</p>
6) prevedere l’attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni		



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1) e avverso le decisioni di competenza del tribunale per i minorenni;		
7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia.		



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Osservazioni e proposte
D.D.L. Camera dei Deputati n. 2953
Delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile